



## COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA  
FAENTINA

### **ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2020 del 23/04/2020**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL MERCATO RECINTATO E A MERCEOLOGIA  
ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI A CASTEL  
BOLOGNESE**

#### **IL SINDACO**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale è stato disposto che le attività di generi alimentari presenti nei mercati possono riprendere l'attività;

VISTO l'art.8 c.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale è stato disposto che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;

VISTO l'atto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n.61 dell'11.04.2020 recante “ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”; con il quale sono state disposte sul territorio regionale ulteriori misure di contenimento relative ai mercati;

VISTO in particolare il punto 1. lett. g) dell' atto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n.61 dell'11.04.2020 dove è testualmente disposto: “ ... Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”;

DATO atto che per espressa disposizione regionale non sono sospesi i mercati che si possono svolgere su spazi pubblici recintati e che si caratterizzano con posteggi appartenenti al settore alimentare, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che a causa delle necessarie misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono create nel territorio comunale consistenti file di persone in prossimità dei negozi abilitati alla vendita di generi alimentari;

CONSIDERATA la necessità di evitare queste consistenti file di persone che sono costrette ad uscire per approvvigionarsi di generi alimentari, per evidenti ragioni connesse al rischio della diffusione della sindrome da Covid-19;

CONSIDERATA la particolare situazione che caratterizza la rete distributiva di Castel Bolognese e la necessità di allargare l'offerta della stessa in questa eccezionale situazione, per meglio distribuire la possibilità di approvvigionarsi da parte della popolazione;

RITENUTE sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per istituire un mercato recintato su area pubblica a merceologia esclusiva (limitato alla vendita di prodotti alimentari ed ortofrutticoli) con la condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RITENUTO indispensabile dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento di queste attività alimentari su aree pubbliche recintate evitando ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO in particolare il punto 1. lett. g) dell'atto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n.61 dell'11.04.2020 e le integrazioni apportate dall'atto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n.66 del 22.4.2020

#### ORDINA

1) **in via eccezionale e per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 viene istituito in Piazzale Roma a Castel Bolognese il seguente mercato recintato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari:**

–**Mercato del Venerdì:** possono partecipare con priorità all'assegnazione dei posteggi i titolari di posteggio del settore alimentare e i produttori agricoli del Mercato Cittadino del Venerdì; in via subordinata gli spuntisti di prodotti alimentari e i produttori agricoli spuntisti del Mercato Cittadino del Venerdì; in via ulteriormente subordinata altri produttori agricoli del comune di Castel Bolognese previa presentazione di una comunicazione di partecipazione al Comando PM;

2) L'orario di svolgimento dei mercati come vendita al pubblico è **dalle ore 8.00 alle ore 13.30** con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14.15. per consentire le operazioni di pulizia dell'area.

3) Tenuto conto della particolare situazione di emergenza e della necessità di adottare modalità semplificate di partecipazione per venire incontro alle esigenze delle imprese interessate, le procedure di assegnazione dei posteggi saranno curate dalla Polizia Locale al mattino (la prima mattina di ogni mercato) e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita con modalità che dovranno tener conto sia della situazione esistente e sia delle esigenze delle imprese che hanno bisogno di allacciarsi all'utenza elettrica, e con eventuali modalità di rotazione tra le stesse; **le operazioni di spunta verranno effettuate alle ore 7.30;** gli spuntisti non possono accedere dentro l'area recintata senza assenso della Polizia Locale.

4) **L'intera area destinata al mercato dovrà essere recintata con strutture fissate tra loro e non amovibili in modo da non consentire alle persone di poterle scavalcare, con ingressi e uscite**

**presidiati da volontari individuati dall'Amministrazione Comunale; il mercato non può essere svolto se non ci sono persone deputate al controllo degli ingressi e delle uscite;** l'accesso dovrà essere regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

- 5) **All'interno dell'area recintata i cittadini devono obbligatoriamente indossare la mascherina, mentre gli esercenti e loro dipendenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina e i guanti; anche i cittadini che sostano nell'area esterna per partecipare alla fila per accedere ai mercati devono obbligatoriamente indossare la mascherina.**
- 6) E' raccomandato alle imprese di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita.
- 7) Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini.
- 8) Tenuto conto che permane per quanto applicabile la regolamentazione dei mercati, si comunica che il prossimo venerdì 1 maggio non verrà svolto il mercato.
- 9) Gli effetti del presente atto decorrono da venerdì 24 aprile 2020, che sarà il primo giorno di svolgimento del mercato;

#### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- di incaricare per l'esecuzione della presente ordinanza il servizio tecnico LL.PP. per l'allestimento delle transenne di recinzione dell'area nonché degli allacci elettrici, acqua e apertura bagni pubblici (anche chimici) e la Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina per la vigilanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;*
  - *Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;*
  - *Comando Stazione Carabinieri di Castel Bolognese e Faenza;*
  - *Commissariato P.d.S. di Faenza;*
  - *Settore Territorio e LL.PP. URF e Castel Bolognese;*
  - *Settore Territorio e LL.PP. URF e Castel Bolognese;*
  - *Hera S.p.a.;*

#### **AVVERTE**

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 23/04/2020

IL SINDACO  
DELLA GODENZA LUCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)